



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 337/15/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELERAMA
PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 8
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 7, DEL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 8;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA l'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Puglia, pervenuta in data 27 maggio 2015 (prot. nn. 46114 e 46153), in cui si rappresenta che, nel corso del monitoraggio d'ufficio, si è rilevato che l'emittente “Telerama” ha mandato in onda, in data 18 maggio 2015, un sondaggio “Ultimo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sondaggio prima dello stop elettorale-primo Emiliano a prescindere”, alle ore 14.10 circa, 14.30 circa e alle ore 20.30, come si evince dall’estratto delle registrazioni, e che l’emittente è stata invitata a presentare le proprie difese con note del 21 maggio 2015 e del 25 maggio 2015, rimaste prive di riscontro;

VISTA la delibera n. 25 del 26 maggio 2015 del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia, trasmessa con nota del 26 maggio 2015 (prot. n. 45798), con la quale si propone di sanzionare l’emittente, ordinandole di trasmettere in sovraimpressione e a scorrimento un messaggio recante l’indicazione di avvenuta violazione della normativa vigente in materia di diffusione e pubblicazione di sondaggi in periodo elettorale;

CONSIDERATO che l’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO inoltre che in data 15 maggio 2015 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità una comunicazione per richiamare l’attenzione di tutti i soggetti interessati sull’inizio del periodo di divieto di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali a partire dalle ore 00.00 del 16 maggio 2015;

RILEVATA la sussistenza della violazione poiché la diffusione del sondaggio è avvenuta il giorno 18 maggio 2015;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del combinato disposto dell’art. 8 della legge n. 28/2000 e dell’art. 7 del *Regolamento* allegato alla delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“In caso di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia anche per ciò che riguarda le modalità con cui la diffusione del messaggio relativo alla violazione commessa deve avvenire;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'emittente televisiva in ambito locale "Telerama" di trasmettere, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, in sovraimpressione e in scorrimento, un messaggio recante l'indicazione di aver violato il divieto di diffusione di sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto, di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507550, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, dimostrazione della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani